

Commento a sentenza Tribunale di Milano, sezione penale del 3.4.2012

Polpette avvelenate: quando l'animalicidio si arresta alla soglia del tentativo

A cura dell' Avv. Marianna Sala

Il caso. Una bambina sente il proprio cane abbaiare e si affaccia dal balcone: vede “qualcosa” che scivola lungo la recinzione a confine con la proprietà del vicino, in corrispondenza del punto in cui è posizionato il cane, che l'annusa e mette in bocca. La bambina grida disperata, i genitori accorrono e il cane, per la concitazione del momento, sputa a terra quel “qualcosa”, che si rivela essere una polpetta.

Si tratta di un boccone avvelenato, come risulta dalle analisi chimiche che evidenziano la presenza di pesticidi e diazinone in concentrazioni idonee a determinare “avvelenamento acuto per ingestione”.

Nel corso del procedimento penale, il Giudice ritiene raggiunta la prova che sia stato il vicino di casa a realizzare e far cadere il boccone di carne avvelenato nel giardino, allo scopo di uccidere il cane.

Di conseguenza, con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha condannato l'imputato per il delitto di uccisione di animali sotto forma di tentativo *ex artt. 56 e 544 bis c.p.*

Il commento. Il caso in esame interessa di più per la questione di fatto che non per la questione di diritto ad esso sottesa. È di tutta evidenza, infatti, che la natura delittuosa del reato *ex art. 544 bis c.p.* renda configurabile – in linea teorica - il tentativo.

Ciononostante, sino ad ora la giurisprudenza non aveva mai affrontato il tema e con la presente sentenza il Tribunale di Milano ha condannato, per la prima volta dall'introduzione del delitto nel codice penale (con Legge 189/2004), a titolo di tentativo di uccisione di animali.

Quanto alla questione di diritto, il problema era quello di individuare la linea di demarcazione tra il tentativo di uccisione di animali ed il loro maltrattamento.

Nel caso di specie il P.M. aveva modificato l'iniziale contestazione di tentato maltrattamento *ex artt. 56 e 544 ter c.p.* (in continuazione con altri reati su cui non è stata raggiunta la prova nel corso del giudizio) con quella – a nostro avviso più corretta – di tentata uccisione di animali *ex artt. 56 e 544 bis c.p.*

Il mutamento del capo di imputazione si giustifica in quanto la polpetta aveva una carica di tossicità idonea ad uccidere l'animale, e non soltanto a provocargli una lesione, come richiesto dalla norma sul maltrattamento.

In conclusione. Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Milano ha dimostrato di essere sensibile ai nuovi valori sociali che stanno (finalmente) emergendo in relazione alla tutela giuridica degli animali e ci si auspica che questa interpretazione trovi ulteriori riscontri in giurisprudenza. Se così non fosse, la magistratura perderebbe l'occasione di adempiere a una funzione interpretativa del diritto non solo tecnica, ma anche culturale, funzione che rappresenta un compito difficile, ma anche privilegiato, della giurisdizione.

Un plauso, dunque, al Tribunale di Milano, che per primo ha dimostrato la dovuta attenzione nel giudicare la realizzabilità del delitto di cui all'art. 544 *bis* c.p. in forma tentata, valutandolo alla stessa stregua degli altri delitti previsti e puniti dal nostro codice penale.

Marianna Sala

Pubblicato il 26 giugno 2012

Pubblichiamo in calce la motivazione della sentenza

Sentenza Tribunale di Milano, sezione penale del 3.4.2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 13.5.2011, G.R. veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe; all'udienza del 9.1.2012 si costituivano parti civili XX e YY, mentre alla successiva udienza del 2.3.2012 si svolgeva l'istruttoria dibattimentale; alla medesima udienza, il PM operava una modifica del capo d'imputazione, sostituendo all'originaria contestazione ex artt. 81, 56 e 544 ter cp, la contestazione ex artt. 81, 56 e 544 bis cp.

All'odierna udienza le parti rassegnavano le loro conclusioni ed il tribunale decideva come da dispositivo.

Il tribunale ritiene provata la responsabilità dell'imputato per il solo episodio dell'ottobre del 2008, mentre non ritiene siano stati acquisiti elementi probatori univoci con riferimento al pregresso episodio del 2007.

Sui fatti, le parti civili XX e YY hanno ricostruito la vicenda nei suoi estremi essenziali, ovverosia che il 13.10.2008, rientrando dal lavoro contemporaneamente (ciascuno con la propria auto), udivano la figlia (all'epoca dodicenne) gridare in maniera agitata; si precipitavano verso di lei e sentivano dalla stessa una narrazione concitata di quanto era appena accaduto; la bambina riferiva che avendo sentito il cane abbaiare si era affacciata al balcone ed aveva visto un qualcosa che scivolava lungo la recinzione che divideva la loro proprietà da quella confinante (di proprietà dell'imputato), in corrispondenza del punto ove era posizionato, sdraiato, il cane; YY indicava di avere visto subito a terra un ammasso di carne "con dentro qualche schifezza"; la bambina indicava che aveva visto il cane prenderla in bocca ed allora aveva iniziato ad urlare ed il cane, spaventato, sputava il boccone; ne aveva comunque mangiato un pezzettino, che vomitava quasi subito; la XX riferiva che, mentre il marito cercava di tranquillizzare la figlia, si avvicinava alla recinzione e vedeva, accovacciato in giardino, G., che le diceva "Che cosa ha da guardare?"; precisava (così come faceva YY), che le due proprietà erano divise oltre che da una recinzione, da dei pannelli, per quasi tutta la lunghezza del confine; solo nella parte vicina verso l'uscita della rampa dei box, era possibile guardare nel giardino, e dunque la XX confermava di avere visto G. in giardino, sia nel momento in cui era entrata con l'auto, sia dopo – spostandosi – a seguito delle informazioni ricevute dalla figlia.

La "polpetta" era fatta di carne, con della polvere bianca mescolata, ed era stata fatta scivolare lungo la recinzione confinante con la proprietà G., non lanciata da lontano, per quanto la bambina aveva riferito.

Avevano subito chiamato i Carabinieri che avevano preso la polpetta e avevano autorizzato YY a custodirla e portarla alla ASL per le analisi; YY l'aveva subito consegnata ad un veterinario perchè la custodisse ed, il giorno seguente, l'aveva portata alla ASL per le analisi.



Le analisi svolte dalla ASL (v. documenti prodotti dal PM) sul “boccone” rinvenuto dalle parti civili hanno evidenziato la presenza di pesticidi e di “diazinone” con una concentrazione di mg. 18.539/kg.

La piena utilizzabilità di dette analisi deriva dalla constatazione che le stesse risultano essere state effettuate su specifica indicazione dei Carabinieri che, affidando a YY il boccone ed nonché l’incarico di portarlo alla ASL per le analisi, hanno agito in conformità dell’art. 348 cpp¹ (v. dichiarazioni YY).

Si noti che, in ogni caso, la circostanza che il boccone apparisse intriso di sostanza biancastra e che il cane, come riferito dai testimoni, abbia immediatamente rigurgitato il boccone rende del tutto verosimile la presenza di sostanza tossica/nociva nel boccone e che dunque, anche senza l’ausilio delle analisi, la condotta potrebbe comunque integrare la fattispecie di cui all’art. 544 ter cp.

Risulta poi dalle analisi effettuate e dalle schede allegate, che la sostanza è presente in vari prodotti utilizzati come insetticidi e - tra i tanti - in esche utilizzate contro formiche (Diazinone LBI Esca) ed altri (ZAPI Industrie Chimiche spa); il principio attivo determina “avvelenamento acuto per ingestione” per concentrazioni pari o inferiori a quelle riscontrate nel “boccone” reperito (v. schede allegate alle analisi).

Risulta, infine, che nel corso della perquisizione eseguita a carico dell’imputato il 6.2.2009 veniva riscontrata la presenza (nel box auto sito nel seminterrato) di un notevole numero di sostanze chimiche utilizzate per il giardinaggio, tra le quali sia polvere antiforomiche che “veleno per topi marza ZAPI”.

Traendo le fila da questi elementi, pare al tribunale che l’azione di far cadere un “boccone” di carne contenente le sostanze sopra indicate deve sicuramente essere ricondotta all’imputato.

Gli elementi probatori a supporto di tale attribuzione non sono elementi indiziari ma prove dirette, consistite nella diretta visione della figlia delle parti civili in merito ad una specifica azione (un boccone che cade dall’altro della recinzione che divide le proprietà delle parti civili da quella dell’imputato), a seguito della quale la bambina grida contemporaneamente all’arrivo dei genitori, che, allertati da ciò, si dirigono verso la figlia che si trova vicino al cane, constatando – YY in particolare – la presenza del “boccone” che aveva allarmato la bambina; e nell’immediatezza di tali eventi, la XX vede, al di là della recinzione, G..

Non si comprende come una versione lineare e coerentemente esposta dalle due parti civili possa essere messa in discussione: la sequenza ravvicinata degli eventi (le grida della bambina – che spiega di avere gridato subito dopo aver visto il boccone cadere vicino al cane – e l’arrivo dei due genitori, che, allarmati, si dirigono verso di lei, che si è già diretta verso il cane) non lascia margini di una diversa ricostruzione, ne’ – francamente – si comprende come possa ritenersi

¹ Sez. 4, **Sentenza** n. 11135 del 17/06/1993: “La polizia giudiziaria, essendole consentito, a norma dell’art. 348 cod. proc. pen., anche dopo la “notitia criminis”, di provvedere all’assicurazione delle fonti di prova, può compiere di propria iniziativa operazioni che richiedono speciali capacità tecniche, avvalendosi di persone idonee”; né l’incarico deve rivestire particolari caratteristiche o deve essere accompagnato da formalità, v. Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. [17177](#) del 18/02/2010



un'invenzione della bambina l'indicazione dell'aver visto il boccone cadere dalla recinzione posta a divisione della proprietà, posto che il boccone viene visto a terra da altre due persone e che tutta la sequenza sopra narrata "parte" proprio da un evento (il boccone che cade) che fa scattare la reazione della bambina.

La presenza di un solo ed unico soggetto – l'imputato – al di là della recinzione stessa in contemporanea con gli eventi sopra narrati, e l'assenza di qualsiasi altra verosimile ricostruzione (oltre che compatibile con quanto indicato dalle parti civili) completa in maniera univoca il quadro probatorio, che non può che convergere nell'attribuzione dell'azione alla mano dell'imputato.

In altre parole, se si volesse sostenere una diversa ricostruzione dei fatti – neppure, peraltro, fornita dall'imputato – bisognerebbe prima confutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili in base ad elementi concreti, non apparendo in alcun modo sufficiente affermare che la condotta non può essere attribuita all'imputato perché persona "tranquilla"; non si discute, infatti, della tranquillità o dell'indole dell'imputato, ma di un suo specifico comportamento, ricostruito sulla scorta di testimonianze dirette e per nulla intaccate, nella loro credibilità, da altro genere di considerazioni (quale quelle espresse dai testimoni della difesa, ossia che l'imputato sia un persona pacifica e/o che il cane delle parti civili abbaiasse "troppo" e che altri si fossero lamentati²)

Il possesso di pesticidi e insetticidi et similia in capo all'imputato, poi, non fa che confortare l'attribuzione del fatto, considerato – ad abundantiam – la presenza tra le sostanze detenute da G. di svariati prodotti che o per tipologia (antiformiche) o marchio (ZAPI veleno per topi) corrispondono ad alcuni dei preparati che contengono diazinone e di cui all'elenco fornito dal PM ed allegato alle analisi.

Queste indicazioni vengono date, come si diceva, ad ulteriore conforto di una ricostruzione che – per le caratteristiche immediate e dirette degli eventi percepiti dalle parti civili – sono comunque già da sole idonee a supportare il giudizio di colpevolezza in termini di piena prova.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, appare corretta la contestazione dell'art. 544 bis cp sotto forma di tentativo tenuto conto del potenziale effetto letale del quantitativo riscontrato nel boccone come indicato dalle analisi compiute e dalle caratteristiche del principio attivo e dell'univocità degli atti posti in essere (boccone di carne contenente sostanza nociva vicino al cane, dunque per farlo ingerire allo stesso, intento non riuscito solo per il tempestivo intervento della bambina prima e dei genitori dopo).

Non può infine accedersi alla diversa qualificazione giuridica dei fatti richiesta dalla difesa – ossia ai sensi dell'art. 638 cp – tenuto conto delle differenze tra le due fattispecie, ed in particolare il bene giuridico tutelato dall'art. 544 bis cp in contestazione e l'elemento soggettivo richiesto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007: "In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del Libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto di tutela penale (bene protetto

² Si consideri comunque che il teste Piccinelli, citato dalla difesa, ha riferito che la situazione originaria (cane che abbaiava a verso le persone che passavano sul marciapiede) era notevolmente migliorata dopo che erano stati apposti i pannelli alla recinzione, dato che così il cane non aveva modo di vedere all'esterno; e tale diversa situazione era sicuramente presente all'epoca dei fatti (v. pag. 43 dep. Piccinelli)

per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato”).

Quanto alla pena, va anzitutto premesso che, essendo i fatti stati commessi nel 2008, deve trovare applicazione il trattamento sanzionatorio anteriore alla modifica del 2010 per i noti principi in tema di irretroattività della norma penale; possono essere concesse circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'incensuratezza e dell'età dell'imputato, e dunque la pena di mesi sei di reclusione per il delitto tentato (così stimato non nei minimi edittali, tenuto conto delle caratteristiche del fatto ed in particolare per le verosimili ragioni poste a fondamento dell'agire, ossia il “fastidio” cagionato dall'abbaiare del cane) può essere ridotta a mesi quattro, oltre al pagamento delle spese processuali.

La pena può essere condizionalmente sospesa tenuto conto delle condizioni personali dell'imputato e della verosimile unicità del fatto.

Quanto alle statuizioni in materia civile, ritiene il tribunale che la richiesta di risarcimento dei danni morali possa trovare accoglimento, considerando il bene protetto dalla norma – ossia il sentimento per gli animali – direttamente leso dalla condotta in oggetto, considerate le preoccupazioni e le tensioni cagionate dal comportamento dell'imputato e dalla consapevolezza delle parti civili di vivere a stretto contatto con soggetto che si era reso autore di un comportamento vile, nonché, ad abundantiam, dei rischi connessi allo stesso (non si trascuri la presenza di bambini e dunque non solo del legame degli stessi con il cane, ma dei diretti e concreti rischi dovuti alla presenza di sostanze velenose nel giardino delle parti civili); si stima equo – alla luce di queste considerazioni - un risarcimento pari a mille euro a testa; le spese possono essere determinate in misura vicina a quanto richiesto, ossia euro 1000, oltre a rimborso spese fisse, IVA e CPA.

Quanto ai fatti di cui all'episodio del 2007, il tribunale non può che prendere atto dell'esistenza di elementi di sospetto a carico dell'imputato in considerazione di quanto, poi, avvenuto ed accertato nel 2008 (e di cui supra), ma non possono dirsi acquisiti elementi univocamente indicativi del fatto che la sintomatologia manifestata dal cane, accertata a suo tempo (epatopatia diffusa, nefropatia interstiziale e gastroenterite) e riconducibile ad un avvelenamento (la diagnosi indica “possibile tossico” e XX ha riferito che a suo tempo il veterinario aveva parlato di un sospetto avvelenamento ma non meglio determinabile senza le analisi dei tessuti del cane e senza la disponibilità del materiale ingerito) sia riconducibile ad un comportamento dell'imputato (unico dato riferito alla sua persona era il fatto che le parti civili avessero a suo tempo notato che l'imputato aveva registrato il cane che abbaiva).

In assenza di elementi probatori dotati di una qualche concretezza, non può che pronunciarsi assoluzione dell'imputato per la contestazione riferita a fatti del 2007 per non aver commesso il fatto.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 cpp

DICHIARA

G.R. colpevole del reato a lui ascritto (come da contestazione all'udienza del 2.3.2012) limitatamente all'episodio del 13.10.2008 e, concesse circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

*Alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.*

Visti gli artt. 538 e segg. Cpp

CONDANNA

G.R. al risarcimento dei danni morali in favore delle costituite parti civili XXXXXX che liquida in euro 2000,00

CONDANNA

G. R. alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili XXXXX che liquida in euro 1000,00 oltre a rimborso spese fisse, IVA e CPA.

Visto l'art. 530 cpp

ASSOLVE

G.R. dall'imputazione a lui ascritta con riferimento all'episodio del 30.9.2007 per non aver commesso il fatto.

Milano, 3 aprile 2012

*Il Giudice
Bruna Rizzardi*